

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3095 del 18/06/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 ; DITTA: A.G.T. SOCIETA' SEMPLICE - SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITA': COLTIVAZIONE MISTA DI CEREALI ED ALTRI SEMINATIVI SVOLTA IN LOCALITA' FRATTINA COMUNE DI AGAZZANO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3215 del 18/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA: A.G.T. SOCIETA' SEMPLICE - SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITA': COLTIVAZIONE MISTA DI CEREALI ED ALTRI SEMINATIVI SVOLTA IN LOCALITA' FRATTINA COMUNE DI AGAZZANO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Premesso che:

- il Suap di Agazzano ha trasmesso, con nota acquisita al prot. Arpae n. 10543 del 25/01/2021, l’istanza presentata dalla Ditta A.G.T. SOCIETA’ SEMPLICE -SOCIETA’ AGRICOLA (P.I. 01192700332) con sede legale a Gragnano Trebbiense, Frazione Campremoldo Sopra, finalizzata al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per la coltivazione mista di cereali ed altri seminativi svolta In Loc. Frattina in Comune di Agazzano, nonché per la costruzione ed esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione energetica da fonti rinnovabili (biogas), alimentato con reflui zootecnici, liquame e letame bovino, provenienti dall’allevamento della ditta e da una quota di cereali insilati coltivati sui terreni aziendali, da realizzarsi nella medesima località Frattina;

- l’istanza di cui sopra comprende i seguenti titoli abilitativi:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006;
2. autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
3. comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
4. comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- trattasi di istanza con “ulteriore richiesta di titoli abilitativi”, in quanto la Ditta ha presentato anche istanza di Procedura Abilitativa semplificata, trasmettendo la relativa documentazione acquisita in data 25/01/2021 ai prott. Arpae n. 10547, 10549, 10552, 10554, 10563;

Considerato che :

- trattandosi di una procedura abilitativa semplificata per impianto alimentato da energia rinnovabile, trova applicazione l’art. 6 comma 5 del DLgs 28/2011 il quale dispone che, laddove l’attività di costruzione e di esercizio dell’impianto sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, compete al Comune l’acquisizione d’ufficio degli stessi ovvero l’indizione della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14 della L.241/90, nell’ambito della quale l’adozione del provvedimento di AUA costituisce un endoprocedimento;
- con nota prot. n. 27203 del 22/02/2021 è stata indetta dal Comune di Agazzano la Conferenza di Servizi in modalità simultanea per il giorno 15/03/2021, per l’ottenimento dei titoli abilitativi per il progetto proposto;
- con nota prot. n. 35371 del 05/03/2021 questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto chiarimenti ed integrazioni;
- con note acquisite al prott. Arpae n. 25980 del 18/02/2021 e n. 37889- 37914 del 10/03/2021 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta (relativa alla PAS e all’AUA);
- con note prott. Arpae 46360 del 23/03/2021 e 47932 del 29/03/2021 e 59107 del 16/04/2021 sono state acquisite le integrazioni volontarie prodotte dalla Ditta in oggetto;
- con nota prot. n. 37200 del 09/03/2021 è pervenuta nota da parte del Comune di Agazzano di rinvio della Conferenza di Servizi già fissata per il giorno 15/03/2021;
- con nota del Comune di Agazzano prot. n. 3078 del 01/06/2021, acquisita in pari data al prot. Arpae n. 85564, è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi, in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, per il giorno 17 giugno alle ore 10:00;
- nella medesima nota prot. n. 3078/2021 è stato indicato che, in sostituzione della partecipazione alla Conferenza dei Servizi, gli Enti possono trasmettere le loro determinazioni al Comune entro il 15/06/2021;
- al fine di poter adottare l’AUA nei termini suddetti (15/06/2021), come stabilito dal Comune, questa Agenzia, non avendo ricevuto i provvedimenti di cui ai titoli ambientali richiesti e di competenza del Comune di Agazzano, ha richiesto al citato Ente con nota PEC prot. n. 91573 del 11/06/2021 le Determinazioni inerenti l’impatto acustico, le emissioni in atmosfera e l’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in C.I.S.;

Atteso che:

in data 17/06/2021 non si è svolta la riunione simultanea della Conferenza di Servizi, convocata con nota prot. n. 86565 del 01/06/2021 dal Comune di Agazzano, per motivi non dipendenti da questa Agenzia;

in data 15/06/2020 con prot. Arpae n. 93704, sono state acquisite agli atti le determinazioni dei soggetti partecipanti alla Conferenza e riguardanti i titoli ambientali richiesti dalla ditta nell'ambito dell'istanza di che trattasi (atti di competenza del Comune di Agazzano ex art. 8 L. 447/95, art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e art. 112 della L. R. 3/99);

Rilevato che:

Dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni risulta che:

1. la richiesta di AUA è relativa al progetto di modifica dell'insediamento produttivo sito in loc. Frattina e che l'intervento prevede:

- la costruzione ed esercizio di un impianto da fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza 300 kW e di 206 kW di potenza termica recuperabile;
- la costruzione di due silos trincea per lo stoccaggio delle colture energetiche in ingresso al digestore;

2. è prevista una torcia di emergenza da attivarsi solamente in caso di eccesso di produzione o di guasto nell'unità di cogenerazione;

3. la potenza dichiarata in ingresso al cogeneratore è pari a 785,34 kW, con un consumo di biogas di 174 Nm³/h. Vista la potenza del cogeneratore, inferiore a 1 MWt, lo stesso rientra tra gli impianti ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, pertanto non è soggetto all'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera;

4. l'impianto di digestione anaerobica sarà alimentato con reflui zootecnici, liquame e letame bovino, provenienti dagli allevamenti dell'azienda agricola richiedente, e da una quota di insilati di sorgo e di triticale coltivati sui terreni aziendali;

5. la consistenza indicata per lo stabilimento è pari a 280 vacche per la rimonta, valore inferiore alla soglia di 300 capi di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto le relative emissioni sono scarsamente rilevanti ex art. 272 comma 1 del decreto stesso e non sono soggette ad autorizzazione;

6. l'impianto sarà alimentato da effluenti palabili e non palabili provenienti dai soli capi da rimonta allevati nei centri aziendali di Frattina, La Stoppa e Berlasco, oltre ad una quota di colture energetiche coltivate sui terreni aziendali. Le matrici in ingresso saranno le seguenti:

matrice	Volume [m ³ /anno]	Massa [t/anno]
Liquame bovino	4368	4368
Letame bovino	5590	3264
Insilati di sorgo	3354	2180
Insilato di triticale	1677	1090
Acque meteoriche	629	629

7. il letame deriverà dall'allevamento di Frattina e da quello de La Stoppa, mentre il liquame proverrà dall'allevamento di Frattina, Berlasco e La Stoppa;

8. le vasche A e B serviranno solo da rilancio della frazione liquida proveniente da "Frattina", mentre gli effluenti non palabili provenienti dagli allevamenti di "Berlasco" e "La Stoppa" saranno recapitati tramite carbotte, direttamente nella vasca di carico in cemento con copertura. Il materiale in arrivo viene immesso nella vasca tramite flangia a tenuta posta sulla parete della vasca stessa dal tubo del carbotte. Il materiale staziona per un tempo molto breve nella vasca prima dell'invio al digestore in quanto per ottimizzare la produzione di biogas è indispensabile caricare materiale fresco. L'esigua quantità di gas che si potrebbe formare all'interno della vasca di carico verrà inviata tramite tubazione interrata al digestore per poi miscelarsi con il gas formato nell'impianto ed essere inviato al gruppo di cogenerazione;

9. l'energia termica viene impiegata per il riscaldamento del digestore che ne assorbe dal 30% nei mesi estivi a circa l'80% nei mesi invernali. Il calore in esubero sarà utilizzato per riscaldare le acque degli abbeveratoi e il rimanente, in eccedenza, sarà smaltito tramite dispersori di calore;

10. risultano soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 le emissioni di tipo diffuso connesse allo stoccaggio, all'alimentazione ed alla gestione dei materiali da sottoporre a digestione anaerobica nonché del digestato prodotto;

Dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice utilizzazione agronomica, risulta che:

1. la modifica dello stabilimento consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici aziendali, extraziendali e biomasse dedicate, dalla potenza elettrica nominale di 300 Kw;

2. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 27119 del 14/8/2020, prot. Arpae n. 118434, è pari a 280 capi da rimonta, per un totale di 84 t di peso vivo;

3. al nuovo impianto di digestione anaerobica verranno convogliati tutti gli effluenti zootecnici prodotti nell stabilimento in oggetto (001PC050), tutti i reflui zootecnici prodotti degli stabilimenti gestiti dalla medesima impresa, situati in Comune di Rivergaro loc. La Stoppa (cod 038PC064) e Borgonovo V.T. loc. Berlasco (006PC036) e biomasse dedicate:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale, acque meteoriche ed effluenti extra aziendali): 8261 t/anno
- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio insilato di sorgo, insilato di triticale): 3270 t/anno
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno
- per un TOTALE di 11.531 t/anno;

Dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi idrici, risulta che:

1. presso l'insediamento sarà realizzato uno scarico (S1) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli spogliatoi/uffici annessi all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) in progetto. Tali reflui saranno trattati da un sistema costituito da una fossa Imhoff (avente una potenzialità pari a 2 A.E.), un degrassatore (avente potenzialità pari a 2 A.E.) ed un filtro percolatore anaerobico (avente potenzialità pari a 2 A.E.);

2. le acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapiteranno nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" (S1) afferente al Torrente Luretta.

- in riferimento alla matrice rumore si prende atto della valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della L. n. 447/1995, ferme restando le valutazioni di competenza del Comune;

Acquisiti i seguenti pareri, nulla-osta, autorizzazioni utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA e di seguito elencati:

- nota prot. n. 95868 del 06/05/2021, prot. Arpae n. 72145 del 07/05/2021 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza- Dipartimento di Sanità Pubblica: parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. n. 88503 del 07/06/2021 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni da allegare quale parte integrante e sostanziale alla presente autorizzazione;
- nota acquisita al prot. Arpae n. 93704 del 15/06/2021 (prot. n. 3492 del 14/06/2021 del Comune di Agazzano): autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ex art. 112 della L.R. 3/99;
- nota acquisita al prot. Arpae n. 93704 del 15/06/2021 (prot. n. 3491 del 14/06/2021 Comune di Agazzano): parere favorevole in merito all'impatto acustico, ex art. 8 della L. 447/95;

- nota prot. n. 3490 del 14/06/2021, acquisita agli atti prot. Arpae n. 93704 del 15/06/2021 - Comune di Agazzano: parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 c.3 del D.lgs 152/2006;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "A.G.T. SOCIETA' SEMPLICE -SOCIETA' AGRICOLA (01192700332) con sede legale a Gragnano Trebbiense, Frazione Campremoldo Sopra, per la coltivazione mista di cereali ed altri seminativi svolta In Loc. Frattina in Comune di Agazzano nonchè per la costruzione ed esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione energetica da fonti rinnovabili (biogas), alimentato con reflui zootecnici, liquame e letame bovino, provenienti dall'allevamento annesso e due allevamenti condotti dalla ditta medesima posti a Rivergaro loc. la Stoppa e Borgonovo loc. Berlasco e da una quota di cereali insilati coltivati sui terreni aziendali, da realizzarsi nella medesima località Frattina. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, di cui al Capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte dal Comune di Agazzano con nota prot. n. 3492 del 14/06/2021, acquisita agli atti con prot. n. 93704 del 15/06/2021, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di stabilire, per quanto attiene **le emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EC1 COGENERATORE – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

TORCIA DI EMERGENZA

- a) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorigene;
- b) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- c) tutte le strutture e gli impianti relativi allo stoccaggio, all'alimentazione ed alla gestione dei materiali da sottoporre a digestione anaerobica nonché del digestato prodotto devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- d) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;

- gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
- le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- e) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio dei nuovi interventi ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- f) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti non può superare due mesi;
- g) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- h) il gestore deve effettuare una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni a partire dalla messa a regime dell'impianto di digestione anaerobica. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati ad Arpae di Piacenza. Trascorsi 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati rilevati ad Arpae di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
- i) di fare salvo che:
- il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e s.m.i. ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e che deve essere rispettato quanto disposto da detto allegato;
 - deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e sopra non espressamente richiamato;

4. di impartire le seguenti prescrizioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a) al momento della messa in funzione del nuovo impianto, deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) l'eventuale modifica della dieta di alimentazione dell'impianto potrà essere comunicata mediante presentazione della sola Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando il portale Gestione Effluenti, solo se di modesta entità e fermo restando che le modifiche non devono produrre effetti peggiorativi sull'ambiente nè in relazione alle emissioni in atmosfera prodotte nè rispetto alla corretta gestione agronomica del digestato;
- c) l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;

- d) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- f) con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

5. di dare atto che resta fermo che, al momento dell'avvio dell'impianto di digestione in oggetto, la ditta dovrà provvedere a richiedere la modifica dell'AUA del centro zootecnico sito a rivergaro loc. la Stoppa, ed a presentare idonea PAS per la modifica della dieta alimentare dell'impianto di digestione sito a Gragnano Trebbiense loc. Castelbosco nel quale, attualmente, vengono recapitati gli effluenti degli allevamenti citati;

6. di impartire le seguenti prescrizioni per lo **scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale**:

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di trattamento è stato dimensionato (2 Abitanti Equivalenti);
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff e del materiale accumulato nei degrassatori nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento, questo dovrà essere immediatamente comunicato (a mezzo PEC) ad ARPAE ST e SAC e al Comune di Agazzano, indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, deve essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Agazzano e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- g) resta salvo che i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;

7. di dare atto che:

il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

il presente atto verrà trasmesso in modalità telematica al Comune di Agazzano in qualità di Autorità procedente per l'istanza di PAS e Autorizzazione Unica Ambientale e al Suap di Agazzano, in relazione al procedimento oggetto della Conferenza di Servizi di che trattasi;

sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934

n. 1265;

resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato; l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 59/2013;

l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto.

8. di rendere noto che:

dalla data del 01/06/2021 è titolare della Responsabilità del Procedimento, in sostituzione del precedente Responsabile del Procedimento dott.ssa A. Torselli collocata in quiescenza dalla citata data, la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.a Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.